



ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta acquisita agli atti prot. gen. 109478/2024 pervenuta dalla società Edilbomo Srl, con sede in via Castaldi, 8 - Milano, relativa a un'occupazione temporanea di suolo pubblico da effettuarsi in Via Monte Cervino, indispensabile per la manutenzione della copertura presso lo stabile sito al cvc 2, per l'effettuazione della quale è necessario, visto il calibro del sedime stradale, procedere alla chiusura della suddetta via nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Cavallotti e l'intersezione con via Valsugana, i giorni 01 e 05 luglio 2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente.

Richiamato il *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Richiamato in particolare, l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce *“strada”* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti e dei mezzi adibiti al TPL, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

i giorni 01 e 05 luglio 2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00, o in alternativa, in caso di maltempo o altri impedimenti i giorni 02 e 09 luglio 2024, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, e comunque fino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietata la circolazione lungo via Monte Cervino (lato cvc pari - corsia direzione nord), nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Cavallotti e l'intersezione con via Valsugana.

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- in via F. Cavallotti, in ambo i sensi di marcia, giunti all'intersezione con via Monte Cervino, hanno l'obbligo di proseguire dritto o svoltare in v.le Europa;
- in v.le Europa, giunti in prossimità dell'intersezione con via Monte Cervino, hanno l'obbligo di svoltare a destra e/o sinistra o proseguire in direzione via Vittorio Veneto.

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832873

Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Monte Cervino (lato cvc pari - corsia direzione nord), nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Cavallotti e l'intersezione con via Valsugana.

I veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso, e comunque autorizzati, diretti al tratto di strada chiuso al transito potranno accedere alla località, con entrata e uscita dall'intersezione Valsugana / Monte Cervino: stante la strada a fondo chiuso la stessa viene disciplinata a doppio senso di circolazione, in deroga alla disciplina vigente, a partire dall'intersezione sopra indicata sino al limite dell'area di cantiere.

È consentita la velocità massima di 20 Km/h in tutta l'area di cantiere.

I veicoli adibiti al servizio del TPL circolanti su linee interessanti percorsi sui sedimi interessati dal presente provvedimento, seguiranno altri percorsi stabiliti di concerto con l'Azienda esercente e l'Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale.

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile. L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti i lavori.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a installare segnaletica di preavviso di chiusura strada almeno di 48 ore prima con particolare attenzione all'intersezione F. Cavallotti / A. Mauri e Vittorio Veneto / F. Cavallotti e dovrà essere garantito il passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

La presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal "DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA" di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale della società Edilbomo Srl, con sede in via Castaldi, 8 - Milano, che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.